

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

23° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1998

Presidenza del presidente ANGIUS

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10
CASTELLANI Pierluigi (PPI), relatore alla Commissione	2, 5, 9
ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	5, 9

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2524-B/ter) Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto», risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 6, 9, 11, 15, 28, 31 e 39 del disegno di legge di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato, previo ulteriore stralcio dell'articolo 39, dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pierluigi Castellani di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo atto ha seguito un lungo e tormentato *iter* essendo stato approvato una prima volta dal Senato, cioè da questa Commissione, dopo una lunga discussione, come ricorderanno i colleghi, il 10 febbraio di quest'anno. Il successivo esame da parte della Camera ha visto un confronto abbastanza serrato, che ha avuto eco anche sui giornali perchè, come ricorderete, fu introdotta una norma relativa all'anticipo alle forze politiche sul 4 per mille.

Parimenti è stata oggetto di un confronto serrato, con rilievi anche sulla stampa, la norma che il Senato aveva introdotto sul demanio marittimo, quella che noi vediamo ancora riportata nello stampato ma che è stata stralciata proprio nell'esame alla Camera.

Questo provvedimento quindi è la risultante di tutte queste sottrazioni, per così dire, cioè di questi stralci, perchè una parte di questo provvedimento è già legge dello Stato, cioè la legge 8 maggio 1998, n. 146.

Degli articoli facenti parte del disegno di legge al nostro esame, alcuni sono stati già oggetto di esame da parte del Senato, ma molti altri sono stati introdotti con emendamenti alla Camera e pertanto sono per noi in seconda lettura.

Ne risulta un complesso normativo di natura fiscale (ma non solo, perchè è stato aggiunto un articolo, di cui poi parleremo, che non ha molto di fiscale) che cerca, da una parte, di attuare e proseguire la logica della

semplificazione e della razionalizzazione; dall'altra, di operare alcuni aggiustamenti normativi sulle leggi già in vigore, per cui in alcuni casi si tratta quasi di un vero e proprio coordinamento; per altro verso ancora, si tratta invece di norme fiscali che non era possibile collocare in altri provvedimenti. Da ciò l'appellativo di «disegno di legge *omnibus*» a cui tutti ci riferiamo.

Passo ad illustrare rapidamente le norme dell'articolato.

Quello che oggi è l'articolo 1 (ex articolo 9) era stato già esaminato da questa Commissione e riguarda la disciplina tributaria delle erogazioni liberali in favore della società di cultura La Biennale di Venezia. Questa norma era stata introdotta dal Governo nel disegno di riforma appunto della Biennale di Venezia, che poi non ha avuto seguito e che credo sia fermo presso la Commissione pubblica istruzione proprio del Senato.

Per anticipare questa parte di natura fiscale, il Governo ha manifestato l'intenzione di introdurla in questo provvedimento. Tale norma ci torna dalla Camera con due piccolissimi correzioni che non ne alterano assolutamente la portata. Che cosa dice in buona sostanza questa norma? Si prevede una disciplina agevolativa dal punto di vista fiscale per le erogazioni liberali a favore della Biennale di Venezia, con una elevazione per la detrazione di imposta dal reddito complessivo dichiarato dal 2 al 30 per cento; ciò non comporta oneri per il bilancio dello Stato perchè la Biennale deve riversare all'erario una somma corrispondente alla detraibilità fiscale di ciascuna erogazione liberale. Quindi in qualche modo è una partita di giro. Viene soltanto elevato il tetto del 2 per cento al 30 per cento, per cui la detraibilità delle erogazioni liberali è sempre nei limiti del 19 per cento e quel 10 per cento che l'erario non ricava immediatamente, perchè viene detratto dalla dichiarazione del contribuente, viene poi riversato all'erario dalla stessa Biennale.

Direi che si tratta di un'operazione abbastanza logica e semplice, dalla quale non deriva un aggravio per l'erario, che – e questo è un fatto secondo me positivo – mette direttamente in relazione il cittadino contribuente con un istituto culturale del nostro paese prestigioso come la Biennale, in quanto il cittadino contribuente opera una scelta in favore di questo istituto culturale dedicando ad esso una parte del proprio reddito.

Questa norma quindi opera nella logica di una fiscalità ricondotta in mano alle opzioni del singolo contribuente, un po' come avviene per tutto il sistema che è stato già approvato, che è già legge, che riguarda gli enti non commerciali, *non profit* e le ONLUS. È quindi un meccanismo di fiscalità che riconduce al cittadino contribuente la possibilità di destinare in prima persona una parte del proprio reddito.

Come dicevo, non sono previsti oneri per l'erario; ci potrebbe essere forse una perdita lieve per quanto riguarda l'IRAP, però non credo che questo abbia una grande importanza.

L'articolo 2 è tornato nel testo già approvato dal Senato come articolo 11 ed è relativo all'esenzione dall'accisa per gli oli combustibili, o meglio, per l'energia che si ricava dai progetti sperimentali per il cosiddetto biodiesel. Questa è una norma che ha ricevuto già l'unanime apprezzamento.

zamento sia della nostra Commissione sia di quella della Camera e quindi è rimasta nel testo iniziale proposto dal Governo.

L'articolo 3 invece (già articolo 31) ha subito una correzione da parte della Camera. Tale articolo detta norme a favore delle cooperative precisando che le cooperative non decadono dai benefici fiscali nel caso di utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e anche nel caso di adeguamento nei loro statuti ai principi di cui all'articolo 2536 del codice civile e all'articolo 11, comma 5, della legge n. 59 del 1992. Questa norma, che è stata richiesta dal mondo delle cooperative, è stata, appunto, già approvata dal Senato; dalla Camera poi è stato introdotto un comma in ordine al quale forse qualche perplessità può essere espressa, perché, con riferimento alle disposizioni del comma 1 che sostanzialmente sono carattere interpretativo, introduce una modifica relativamente alla data di entrata in vigore; ma, se la norma è interpretativa, questo inciso introdotto dalla Camera diventa limitativo; se invece ricorda a tutti noi che una legge dello Stato entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, è inutile. Io lo segnalo perché mi pare che una riflessione in ordine a questa norma si potrebbe fare.

L'articolo 4 è del tutto nuovo ed è stato introdotto dalla Camera. Esso raccoglie un'esigenza non solo del mondo della cooperazione ma anche del mondo del *non profit*, perché consente di esentare dall'IVA anche le prestazioni e i servizi a carattere socio-sanitario che le ONLUS erogano in regime di convenzione. Tecnicamente ciò si rende possibile eliminando, all'articolo 10, n. 27-ter del decreto n. 633 del 1972, la parola «direttamente».

Allo stato attuale gli enti locali, e con essi anche le aziende sanitarie, sono esenti dall'IVA per le prestazioni socio-sanitarie che erogano, tranne nei casi in cui tali prestazioni sono rese in regime di convenzione. Così è avvenuto perché nel frattempo sono intervenute nuove disposizioni, tra cui quella introdotta nel 1997 che ha fatto rivivere la vecchia dizione contenuta nel decreto n. 633 del 1972; pertanto è necessario apportare questa modifica, che tra l'altro è stata molto reclamata e sollecitata dal mondo delle ONLUS, che appunto eroga prestazioni socio-sanitarie in regime di convenzione con gli enti pubblici.

L'articolo 5 è una norma interpretativa di una disposizione che abbiamo già approvato nel collegato alla finanziaria dell'anno scorso e tende ad evitare una doppia imposizione per beni e servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

Le disposizioni degli articoli 6 e 8 sono già state introdotte nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1999 e quindi andranno soppresse con uno specifico emendamento.

L'articolo 7, che è stato introdotto grazie ad un emendamento proposto dal Gruppo Lega Nord alla Camera dei deputati, considera non produttive di reddito le unità immobiliari adibite a IRPEG monasteri di clausura.

Con l'articolo 9 si introduce un necessario aggiustamento della normativa relativa alle trasferte degli ufficiali giudiziari, al fine di evitare una doppia imposizione. Infatti, come i colleghi ricorderanno, sono tassate

al 50 per cento tutte le indennità accessorie, ma per gli ufficiali giudiziari, secondo la vecchia normativa, se non intervenissimo a modificarla, sarebbe prevista un'ulteriore tassazione del 10 per cento.

ROSSI. Per gli autotrasportatori invece questo non vale!

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Sto illustrando questo provvedimento e non un altro, senatore Rossi.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di imposta di registro e prevede l'applicazione in misura proporzionale dell'imposta di registro anche agli atti relativi alle cessioni di beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale IVA. Nel sistema attuale, invece, sono assoggettati all'imposta di registro tutti quei beni che vengono acquistati nel normale regime IVA. Le maggiori entrate previste da tale articolo provvedono a coprire gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dell'intero disegno di legge.

L'articolo 11, introdotto anch'esso grazie ad un emendamento proposto dal Gruppo Lega Nord alla Camera, estende ai contributi dati agli istituti per le case popolari dalle regioni e dalle province autonome l'esenzione fiscale già prevista per i contributi dello Stato, non considerandoli sopravvenienza attiva (forse i colleghi ricordano la discussione che abbiamo fatto a tale proposito in occasione dell'esame del collegato alla finanziaria dell'anno scorso).

L'articolo 12 prevede che gli interessi per le dilazioni di pagamento dell'imposta di successione non siano più del 9 per cento annuo, ma che vengano fissati mediante decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto ovviamente dell'andamento del costo del denaro. Vorrei far presente che abbiamo già inserito questa norma in altri provvedimenti proprio per non ancorare gli interessi a tassi fissi determinati in una legge.

L'articolo 13 opportunamente chiarisce che imposte e contributi non pagati per differimento di termini disposto dall'Amministrazione finanziaria in conseguenza di calamità naturali sono deducibili solo nel caso in cui questa deducibilità sia già prevista dalla legge. Vi ricordo ad esempio il caso dei lavoratori di Pozzuoli, a cui furono sospesi i contributi sociali proprio a seguito dell'emergenza che si verificò a Pozzuoli. Con la norma dell'articolo 13 si riafferma il principio che i contributi sono deducibili, precisando che soltanto le somme che erano già deducibili rimangono tali. Comunque, penso che tale norma sarà un po' contestata, perché attualmente - secondo qualche interpretazione - sono deducibili anche le imposte sospese.

L'articolo 14 riguarda soltanto i depositi commerciali degli operatori della Repubblica di San Marino. Come i colleghi sanno, l'imposta erariale di consumo è stata soppressa e rimborsata a tutti gli operatori nel territorio del nostro paese dal 1° gennaio 1993, mentre ciò non è avvenuto, per i prodotti elencati nell'articolo, per chi aveva depositi e magazzini operanti a San Marino. Pertanto, tale norma è necessaria anche per mantenere i buoni rapporti con questo Stato.

L'articolo 15 prevede l'aggiornamento dei termini per operazioni previste dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997, che riguardano l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili. Si tratta di una norma che abbiamo già inserito nel collegato alla finanziaria dell'anno scorso e con l'articolo al nostro esame vengono riaperti i termini per queste operazioni. Dal momento però che tali termini sono già tutti trascorsi, vorrei sapere dal Governo come intende comportarsi al riguardo.

L'articolo 16 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e dispone che la ritenuta sugli interessi debba essere applicata anche nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Tale norma si è resa necessaria poiché in questa materia ci sono stati dei contenziosi, quindi per evitarne degli altri e chiudere quelli passati.

Con l'articolo 17 si apportano modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, cui dobbiamo adeguarci.

A proposito dell'articolo 18, vorrei chiarire che si riaprono i termini per la presentazione, presso gli uffici del registro, della documentazione che attesta l'avvenuto rilascio di concessione edilizia in sanatoria, ai fini delle agevolazioni fiscali contenute nella normativa sul condono edilizio, e quindi non si tratta assolutamente di una riapertura dei termini per la sanatoria stessa.

L'articolo 19 differisce i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva al 15 luglio 1998 e chiedo quindi anche in questo caso al Governo se si debba lasciare tale data per sanare il passato oppure si debba aggiornarla. Comunque la norma è necessaria perché il provvedimento sull'I-RAP aveva reso difficoltosa l'interpretazione in ordine al termine precedente.

L'articolo 20 è stato introdotto con un emendamento alla Camera per una questione che era stata sollevata in passato, sulla quale vi erano state delle risoluzioni votate alla Camera relativamente all'imposta comunale sull'esercizio di imprese e di arti e professioni, cioè l'ICIAP, che come sapete è stata soppressa. Allora mi chiederete: ma perché questa norma? Perché c'è un enorme contenzioso fra comuni e imprese di acquacoltura (perché riguarda soltanto l'acquacoltura), in quanto, in base alla vecchia normativa, non era ben chiaro se l'ICIAP andava applicata sull'impresa industriale o sull'impresa agricola; qui si dice (d'accordo, vale per il passato, per sanare il contenzioso esistente) che l'acquacoltura rientra fra le attività agricole anche ai fini dell'ICIAP; però, per salvaguardare i bilanci dei comuni già approvati, la norma prevede che il comune «può» – quindi non «deve» – chiudere le vertenze in base a questa interpretazione.

L'articolo 21 contiene una norma che opera nella logica delle semplificazioni nei confronti del contribuente; infatti evita un aggravio inutile per il contribuente che partecipa ai concorsi pubblici perché prevede

che i certificati presentati in copia autenticata siano esenti da bollo. Questo è un fatto positivo.

L'articolo 22 riguarda disposizioni in materia di sanzioni per le procedure concorsuali, mentre l'articolo 23 esonera dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale gli operatori che prestano servizi sui litorali demaniali, anche se non gestori di stabilimenti balneari. La norma si spiega ricordando che secondo la norma attuale sono esenti dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale soltanto gli operatori che siano anche gestori di stabilimenti balneari. Oggi chi affitta una sdraia o rende un'altra prestazione sul litorale ma non è anche gestore di stabilimento balneare dovrebbe rilasciare scontrino o ricevuta fiscale e allora, trattandosi di piccoli operatori, ovviamente si cerca di facilitare questi lavoratori. Anche questa norma opera nella logica delle semplificazioni.

L'articolo 24 estende in qualche modo la normativa della subfornitura ai cessionari di prodotti alcolici che li immettono in consumo. Si stabilisce che il pagamento del corrispettivo da parte del cessionario deve avvenire entro sessanta giorni, e questo per evitare che chi cede il prodotto alcolico sia costretto a pagare l'accisa o l'IVA non avendo avuto nel frattempo il corrispettivo, effettuando così un'anticipazione. Dopo un confronto alla Camera che, devo dire, è stato molto lungo, si è trovata questa formulazione che tuttora però sembra non soddisfare gli operatori del settore perché non è ben chiaro l'ultimo periodo del primo comma, laddove si dice: «Per tali versamenti deve essere emessa separata fattura», con il che sembrerebbe che la separata fattura debba essere emessa o per l'accisa o per le altre imposte e questo complicherebbe le cose. Dunque bisognerà vedere se si può trovare una formulazione migliore.

L'articolo 25 esenta dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi; voi sapete che le bolle di accompagnamento sono state generalmente soppresse, ma non ancora per questo tipo di trasporto.

L'articolo 26 era stato già approvato, come articolo 6, dal Senato: si tratta di una necessaria correzione del testo unico sull'imposta di registro nei casi di decadenza per l'azione degli uffici. Si sostituisce solo, all'articolo 76, comma 1-bis, di tale testo unico, la parola: «principale» con la parola: «proporzionale».

Anche l'articolo 27, che riguarda i rapporti tra contribuente e fisco, era stato approvato dal Senato come articolo 15, ma ha subito alcune correzioni. Si stabilisce con questa norma che le notizie e i dati non esibiti in risposta agli inviti dell'ufficio fiscale, cioè dell'Amministrazione finanziaria, non possono essere poi presi in considerazione a favore del contribuente successivamente anche in sede di contenzioso. La Camera ha temperato le cause di inutilizzabilità, stabilendo che queste non operano nei confronti del contribuente che presenta questi dati ed atti in sede di contenzioso dichiarando che non ha potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Perché è stato introdotto questo articolo? Lo spiegherà meglio il rappresentante del Governo, ma anticipo che gli uffici finanziari sono stanchi

di scrivere ai contribuenti e non avere risposta: la sanzione introdotta, per cui il contribuente poi non può più utilizzare a proprio favore questi dati, costringe in qualche maniera il contribuente stesso a rispondere e a depositare in sede di contenzioso i dati in questione previa dichiarazione di non aver potuto adempiere alle richieste per causa a lui non imputabile.

L'articolo 28 riguarda il catasto e ad esso sono state apportate solo due trascurabili correzioni da parte della Camera. In pratica con questo articolo si estendono al catasto dei terreni le norme già esistenti per il catasto urbano e si opera una delegificazione, prevedendosi una revisione del catasto dei terreni con gli stessi meccanismi del catasto urbano, attraverso un regolamento.

L'articolo 29 estende il principio di autotutela in materia di rapporti tra fisco e contribuente al sistema degli enti locali, quindi alla materia dei tributi locali.

Gli articoli 30 e 31 sono molto importanti, perchè con essi, recuperando somme già attribuite al Ministero delle finanze, si prevedono piani di costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili, rispettivamente, per gli uffici unici, sia delle entrate che del territorio, del Ministero delle finanze (questo anche per facilitare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria) e per il Corpo della Guardia di finanza. In particolare, nell'articolo 31 si prevede la costruzione di caserme e alloggi di servizio per la Guardia di finanza, che sono molto attesi.

L'articolo 32 opera un riequilibrio negli organici della Guardia di finanza a favore del ruolo degli ispettori ed a scapito del ruolo dei sovrintendenti; la norma non ha quindi bisogno di copertura perchè si prevede che nella riorganizzazione della Guardia di finanza si possano avere meno sovrintendenti ma più ispettori. Questo è previsto anche per altri corpi di polizia.

L'articolo 33 prevede l'estensione alla Guardia di finanza di una norma già in vigore per l'esercito: si dice che i canoni che la Guardia di finanza riscuote per gli alloggi di servizio possono essere utilizzati dalla stessa Guardia di finanza senza dover essere imputati, come entrata, nei capitoli generali del Ministero del tesoro, com'è previsto già per il Ministero della difesa.

L'articolo 34 omogeneizza la normativa che riguarda la Guardia di finanza per le gestioni fuori bilancio (in pratica si tratta degli spacci aziendali) con quello che è stato previsto per il Ministero della difesa e quindi si richiama quella norma che proroga queste gestioni fino al 31 dicembre 1998. Anche in questo caso devo constatare che si cerca di sanare situazioni pregresse e non si provvede a disciplinare quelle future.

Le disposizioni contenute nell'articolo 35, invece, sono già inserite nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1999, per cui non mi soffermo su di esse.

L'articolo 36 - che è stato introdotto con un emendamento proposto dall'opposizione - chiarisce che le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari devono essere accertate ed individuate attraverso l'emissione di un decreto e la sua regolare pub-

blicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in modo che vi sia maggiore trasparenza nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

L'articolo 37 prevede il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione. A causa di disguidi verificatisi nel passato, infatti, non era previsto alcun compenso e quindi tali oneri erano totalmente a carico dei comuni. In questo modo, invece, si «rinsanguano» le casse comunali.

ROSSI. Ma sono solo 3.000 lire!

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Sì, ma per ogni atto dell'Amministrazione finanziaria che viene notificato, e poi, senatore Rossi, non bisogna dimenticare che prima non era previsto alcun compenso per tale servizio, che comunque è obbligatorio.

ROSSI. Mi riferivo al termine «rinsanguare».

CASTELLANI Pierluigi, *relatore alla Commissione*. Ho solo enfatizzato un po' ciò che stavo dicendo per sottolineare l'importanza del provvedimento che ci accingiamo ad assumere in questo campo.

L'articolo 38 è il frutto di una lunga e defatigante composizione di diverse questioni. Con tale norma si prevede che siano istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello o di sezioni staccate di corte di appello o di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti. Il contenuto di tale articolo si commenta da sé.

L'articolo 39 stabilisce l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Come sapete, la giustizia tributaria ha sempre più acquistato il carattere di terzietà del giudice e quindi è giusto che le sia riconosciuta, insieme alle altre autonomie, anche quella contabile.

L'articolo 40 definisce come ripartire il fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997. In sostanza, i compensi incentivanti spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria devono essere ripartiti attraverso la contrattazione decentrata con le forze sindacali (come del resto avviene per gli altri fondi).

Vorrei segnalare che l'articolo 41, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, non contiene misure fiscali, ma - alla lettera *b*) - prevede che ai piccoli comuni sia concessa la facoltà di affidare il servizio di tesoreria a società per azioni costituite regolarmente con capitale sociale interamente versato non inferiore ad un miliardo di lire.

Nell'articolo 42 è prevista la copertura finanziaria per il disegno di legge, anche se penso che tale norma probabilmente dovrà essere rivista.

Ricordo, infine, che anche le norme in materia di demanio marittimo, a lungo discusse in Senato, sono state stralciate dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.

Per concludere, al di là della considerazione che indubbiamente sarà necessario qualche ritocco, anche perchè è passato del tempo dall'esame in prima lettura, vorrei rilevare l'esigenza che il Governo chiarisca qual è la sua posizione su questo disegno di legge *omnibus*, nel senso che dobbiamo scegliere se effettuare i piccoli aggiustamenti indispensabili, togliendo almeno i tre articoli che sono già contenuti nel provvedimento collegato alla finanziaria, oppure approvarlo così com'è nelle parti essenziali, che riguardano la Biennale (articolo 1), l'esenzione dall'IVA anche delle prestazioni e dei servizi a carattere socio-sanitario erogati attraverso convenzioni dal mondo del sociale, del *non-profit* (articolo 4), la costruzione delle sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze (articolo 30) e delle caserme per il Corpo della guardia di finanza (articolo 31).

PRESIDENTE. Propongo di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di martedì 12 gennaio 1999.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Ricordo che la discussione generale inizierà nella seduta pomeridiana di domani.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Aula, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in esame.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOtt. GIANCARLO STAFFA

